



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 732

1° Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 3 maggio 2022

---

---

**INDICE****Giunte**

Regolamento:

*Plenaria (\*)***Commissioni riunite**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo):*Plenaria . . . . . Pag. 3*

---

---

(\*) *Il riassunto dei lavori della Giunta per il Regolamento verra pubblicato in un 2° supplemento.*

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Pc-Idv; CAL-Pc-Idv; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

## COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

Martedì 3 maggio 2022

**Plenaria**

**11<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati gli emendamenti 24.1000 e 25.1000 dei relatori, pubblicati in allegato, e che, essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo, i relatori hanno presentato gli emendamenti 6.1000, 6.2000, 35.1000, 35.2000 e 38.1000, pubblicati in allegato, per recepirne le condizioni.

Informa altresì che sono state presentate le riformulazioni 8.27 (testo 2), cui aggiungono la propria firma i senatori Boccardi e Paroli, nonché 7.0.22 (testo 2), 7.0.24 (testo 2), 12.0.23 (testo 2), 17.1 (testo 2), 17.2 (testo 2), 17.19 (testo 2), 19.0.8 (testo 3), 22.0.54 (testo 3), 36.16 (testo 2) e 37.46 (testo 3), tutte pubblicate in allegato, che sostituiscono il testo base già inserito nell'elenco degli emendamenti prioritari.

Comunica quindi che l'emendamento 17.0.18 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/2564/19/6 e 10, pubblicato in allegato, che il senatore Cioffi ha aggiunto la propria firma all'emendamento 30.4, il senatore De Bertoldi ha sottoscritto l'emendamento 5.0.10 e la senatrice De Petris e il senatore Lannutti hanno aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/2564/18/6 e 10.

Ricorda poi che è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti segnalati come prioritari dai Gruppi.

Infine riferisce sull'esito dell'incontro con la Presidenza del Senato sul tema della improponibilità degli emendamenti e anticipa che verrà fornito a tutti i commissari un nuovo elenco che terrà conto delle decisioni assunte in proposito.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA informa che nel corso della mattinata di domani il Governo presenterà un emendamento volto a recepire il decreto-legge n. 38 del 2022, contenente disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti.

Informa quindi che le istruttorie dei vari Ministeri sugli emendamenti cui i Gruppi attribuiscono maggiore rilevanza politica dovrebbe concludersi nel pomeriggio di domani.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, suggerisce una attenta programmazione delle sedute, che tenga conto anche delle istruttorie in corso, al fine di rendere più produttiva e celere la prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Si associa la senatrice BOTTICI (*M5S*), che evidenzia la necessità di attendere il tempo necessario per l'arrivo dei pareri governativi prima di procedere anche a eventuali confronti tra le varie forze politiche.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) sollecita lo svolgimento di una riunione di maggioranza, nonché di un incontro tra relatori e forze di opposizione, per facilitare l'andamento dei lavori, evitando sedute notturne, che spesso risultano faticose e disordinate.

Chiede quindi quali risorse siano a disposizione per l'esame parlamentare, ritenendo discutibile che le stesse vengano sempre annunciate per un provvedimento successivo, e invita il Governo a dare seguito agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento nell'esame di precedenti decreti-legge, come nel caso dei minori ucraini non accompagnati.

La relatrice per la 10<sup>a</sup> Commissione, senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*), invita la Presidenza a considerare realistico l'inizio delle votazioni a partire da giovedì e chiede di dedicare particolare attenzione agli emendamenti 23.0.30, 23.0.34 e 5.0.14.

Il PRESIDENTE si dice consapevole della necessità di una ampia intesa politica sui principali temi oggetto del provvedimento e certo della qualità del lavoro del Governo sugli emendamenti presentati.

Assicura infine che, per quanto possibile, si cercherà di evitare prolungamenti notturni dei lavori.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*) chiede tempi certi per il seguito dell'esame e sollecita un incontro con il Governo, auspicando che l'approvazione del testo arrivi in tempi rapidi.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare alle ore 18 di mercoledì 4 maggio il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 24.1000 e 25.1000 dei relatori, nonché all'emendamento governativo di recepimento del decreto-legge n. 38 del 2022, non appena trasmesso.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, mercoledì 4 maggio, già convocata alle ore 14, è posticipata alle ore 19.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 20,25.*

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2564  
(al testo del decreto-legge)**

**G/2564/19/6 e 10 (già 17.0.18)**

PAVANELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» (AS 2564),

premesso che:

il 1° maggio 2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 740/2020 che aggiorna l'etichetta energetica dei pneumatici introdotta per la prima volta tramite il Regolamento (UE) n. 1222/2009;

tale sistema di etichettatura comprende una serie di classi riguardanti le caratteristiche prestazionali dei pneumatici classificando la gomma in una scala che va da «A» (livello qualitativamente più elevato) ad «E» (livello meno efficiente);

tra le predette classi sono previste quella relativa alla resistenza al rotolamento, che misura il diverso attrito dei pneumatici sul manto stradale con diretti effetti sul consumo di carburante e relative emissioni dannose, nonché quella relativa all'aderenza su bagnato, ovverosia la misurazione dello spazio di frenata del veicolo in una delle peggiori condizioni di circolazione con significativi riflessi in termini di sicurezza stradale sia per i passeggeri, sia per i terzi;

considerato che:

l'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 740/2020, invita gli Stati Membri ad orientare un eventuale meccanismo di incentivazione verso pneumatici di classe «A» e «B», consapevole dei benefici ambientali e di sicurezza;

nel caso di installazione di pneumatici di classe «A» o «B», si stimano, secondo i dati e le evidenze delle associazioni di categoria, risparmi quantificabili in: oltre 2 miliardi di litri di carburante; oltre 4 miliardi di euro in termini di spesa per carburanti e fino a 7 milioni di tonnellate di emissioni di CO<sub>2</sub> in meno all'anno;

l'obiettivo dell'aggiornamento del sistema di etichettatura, avvenuto in sede europea, è proprio quello di migliorare la sicurezza, l'economicità e l'impatto ambientale del trasporto su strada;

considerato, inoltre, che:

lo stesso articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 740/2020 esclude la applicabilità delle limitazioni relative agli aiuti di Stato nei confronti di suddetti meccanismi di incentivazione, consapevole dei numerosi benefici apportati dal nuovo sistema di etichettatura degli pneumatici;

tenuto conto che:

la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> del trasporto su strada rappresenta uno degli obiettivi del pacchetto di misure europee *Fitfor55*;

l'installazione di tali tipologie di pneumatici produce benefici sia in campo ambientale che di sicurezza stradale indipendentemente dall'alimentazione del veicolo,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte ad introdurre un meccanismo di incentivazione all'acquisto di pneumatici di classe C1 aventi un'etichettatura di classi «A» e «B» sia in relazione alla resistenza al rotolamento, sia in relazione all'aderenza sul bagnato, così come previsto nel Regolamento (UE) n. 740/2020, al fine di incentivare l'economia circolare, ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> del parco circolante ed incrementare il livello di sicurezza del trasporto su strada.

---

## Art. 6.

### 6.1000

I RELATORI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2022 l'incremento del valore ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.».

---

**6.2000**

I RELATORI

*Al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 1» con le seguenti: «dal comma 1-bis».*

---

**Art. 7.****7.0.22 (testo 2)**

GIROTTA, DE PETRIS, CASTALDI, FEDE, LOMUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 20, comma 8, lettera *c-ter*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "300 metri" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "500 metri";

*b)* le parole: "150 metri" sono sostituite dalle seguenti: "300 metri".».

---

**7.0.24 (testo 2)**

GIROTTA, DE PETRIS, CASTALDI, FEDE, LOMUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 6, comma *9-bis*, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: "Il limite di cui alla lettera *b)* del punto 2" fino a: "20 MW per queste tipologie di impianti", sono sostituite dalle seguenti: "Il limite relativo a 'impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW', di cui al punto 1 dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il limite di cui alla lettera *b)* del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,



per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti"».

---

## Art. 8.

### 8.27 (testo 2)

COLLINA, BOCCARDI, PAROLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022,» *con le seguenti:* «effettuati nei mesi di maggio 2022 e giugno 2022, ivi inclusi quelli conguagliati nella prima fattura utile in un periodo successivo, »;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «clienti finali di energia elettrica e di gas naturale,» *inserire le seguenti:* «titolari di punti di prelievo di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere b), d), e) e f), del Testo integrato di cui all'allegato A alla deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel dell'ARERA e titolari dei punti di riconsegna di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere c) e d), del Testo integrato di cui all'allegato A alla delibera ARG/gas 64/09, e successive modificazioni,»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «con sede in Italia ai sensi del comma 1,» *inserire le seguenti:* «nonché di coprire gli eventuali rischi di liquidità dei suddetti fornitori dovuti a mancati incassi a causa di inadempimenti dei clienti finali di cui al comma 1,»;

d) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità nello svolgimento delle attività afferenti alla filiera dell'energia elettrica e del gas naturale, Sace concede fino al 31 dicembre 2022 e con scadenza non oltre il 31/12/2024 (o fino al termine dell'attuale emergenza energetica, se inferiore) garanzie, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, previa verifica di un comportamento diligente da parte dei fornitori medesimi, che si approvvigionano all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas naturale, e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto e la distribuzione su rete locale di gas naturale»;

e) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-ter. Fermo restando quanto stabilito al comma 7-bis, SACE S.p.A. può concedere entro il 31 dicembre 2022 e con scadenza non oltre il 31/12/2024 (o fino al termine dell'attuale emergenza energetica, se inferiore) un plafond di fideiussioni sotto forma di crediti di firma, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, in favore dei fornitori di energia elettrica e gas naturale ai propri clienti finali, previa verifica di un comportamento diligente da parte dei fornitori medesimi, per le proprie necessità di approvvigionamento dell'energia elettrica e del gas naturale e dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto e la distribuzione su rete locale di gas naturale. Le società che erogano i servizi di trasporto e di distribuzione su rete locale di gas naturale, in analogia con la prassi già in essere per le società che erogano i servizi di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica, sono tenute ad accettare dagli utenti dei propri servizi le garanzie prestate da primarie Compagnie Assicurative, con controgaranzia Sace, fino al termine dell'emergenza energetica in corso. Le garanzie di Sace saranno ripartite pro-quota tra i fornitori di energia elettrica e di gas naturale che ne faranno richiesta, sulla base del numero dei propri clienti classificati come aventi diritto ai servizi di tutela, rapportato al numero complessivo dei clienti finali per cui ne è stata fatta richiesta.

Gli impegni assunti da SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.

7-quater. Le garanzie di cui al comma 7-ter sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei mercati energetici (GME) e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi codici di rete.

7-quinquies. L'ARERA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per rendere operativo quanto previsto dall'art.7-ter uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME, Terna S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica. In particolare, Onde evitare ulteriori stanziamenti finanziari da parte dello Stato, le garanzie previste dal cap.5 del Codice di Rete del trasporto di gas naturale dovranno essere estese a tutte le Agenzie di rating riconosciute sia dalla Banca d'Italia sia dalle Autorità dell'Unione Europea preposte al controllo sui mercati finanziari.»

---

**Art. 12.****12.0.23 (testo 2)**

NANNICINI, MANCA, SBROLLINI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis**

*(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:

"5-*quater*. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis* del presente articolo.";

b) il comma 5-*quinqües* è sostituito dal seguente:

"5-*quinqües*. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3."

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinqies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».

## Art. 17.

### 17.1 (testo 2)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto», *con le seguenti:* «527 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 500 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 27 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38» *con le seguenti:* «pari a 527 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 27 milioni, di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**17.2 (testo 2)**

MARGIOTTA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto» *con le seguenti:* «550 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 500 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 50 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38» *con le seguenti:* «pari a 550 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**17.19 (testo 2)**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 46 milioni di euro, è destinata alla riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento, da applicare dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, alla somministrazione di gas naturale per uso autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

---

**Art. 19.****19.0.8 (testo 3)**

TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)*

1. All'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)" sono aggiunte le seguenti: "tra cui quelle dell'articolo 13, comma 4-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,".

2. All'articolo 13, comma 4-*quinqies*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "dell'ISMEA" sono aggiunte le seguenti: "e sui fabbricati già costruiti e costruendi ivi insistenti nonché su tutte le relative pertinenze".

3. Tutte le imposte sui verbali di attestazione dell'inadempimento resi dinanzi ad un notaio dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono dovute nella misura fissa.

4. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole "produzione o trasformazione" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;"

7. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

8. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

9. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi"».

---

## Art. 22.

### 22.0.54 (testo 3)

BOCCARDI, TOFFANIN, DAMIANI, MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

### «Art. 22-bis.

*(Misure di sostegno finanziario alle imprese)*

1. Al comparto del turismo, degli eventi pubblici e privati e dell'intrattenimento, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla

sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 è prorogato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2022 i termini previsti dal medesimo articolo 1, comma 2, lettera a), comma 13, comma 14-*bis* e 14-*septies*.

3. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per l'applicazione delle misure previste dal medesimo articolo, è prorogato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, sono prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini previsti dal medesimo articolo 13, comma 1, lettera a), g) e comma 12-*bis*.».

---

## Art. 24.

### 24.1000

I RELATORI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

«c-*bis*) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo i termini e le norme procedurali di cui al presente articolo."».

---

## Art. 25.

### 25.1000

I RELATORI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5» *con le seguenti:* «salvo



che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5» *con le seguenti:* «salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5»;

c) *dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale, ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere a), b e c);

e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto."»;

d) *dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:*

«d-bis) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo i termini e le norme procedurali di cui al presente articolo, qualora uno o più soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento."».

---

**Art. 35.****35.1000**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente capoverso:*

*«7-quater. Alle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

---

**35.2000**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «L'Autorità competente», inserire le seguenti: «, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».*

---

**Art. 36.****36.16 (testo 2)**

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli ambienti» inserire le seguenti: «, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria.».*

---

**Art. 37.****37.46 (testo 3)**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di prodotti contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico»;

*b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Nella base imponibile del contributo solidaristico straordinario:

*a)* rientra quanto pagato o incassato per i periodi indicati al comma 2 in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti, ancorché non indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui al comma 3;

*b)* non rientrano le operazioni attive e passive derivanti da compravendita di beni rilevanti in bilancio tra le immobilizzazioni o di azioni e quote societarie, ancorché indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui al comma 3.

*3-ter.* Per i soggetti di cui al comma 1-bis, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume:

*a)* il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA derivanti dalla compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi;

*b)* il totale di quanto pagato o incassato in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

*3-quater.* I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitano anche attività d'impresa diverse da quelle di cui ai commi 1 e 1-bis, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1972, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al

comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui ai commi 1 e 1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis».

---

### **Art. 38.**

#### **38.1000**

I RELATORI

*Sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo, per 68.110.000, delle maggiori entrate e, per 13.790.000 euro, delle minori spese derivanti dagli articoli 1 e 11.»

---